Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 287

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 20 novembre 1964** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
Annuo L. **17.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** -
Un fascicolo L. **75** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **13.530** - Semestrale L. **7.520** - Trimestrale L. **4.010** -
Un fascicolo L. **65** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 287 DEL 20 NOVEMBRE 1964:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 55: **Carattoni & Monti, società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1964. — **Giuseppe Kenchi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 ottobre 1964. — **Società per azioni Scatolificio Ambrosiano - S.A.S.A., in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 5 novembre 1964. — **« Filane », società per azioni, in Desio:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1964. — **Immobiliare del Lino, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1964. — **Maglificio Fata, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1964. — **Officine Fonderie ing. Giovanni Breda », società per azioni, in Cadoneghe:** Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1964. — **Immobiliare « 3 F », società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1964. — **Molini Pastificio Ettore Santi, società per azioni, in Borgo Panigale (Bologna):** Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1964. — **Ditta E. Borga di Mezzolombardo, società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1964. — **Carattoni & Monti, società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1964. — **Società Distribuzione Gas - SO.DI GAS., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 2 ottobre 1964. — **Immobiliare Pesaro, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1964. — **Fratelli Bozzalla fu Federico & C., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni prestito di L. 75.000.000 sorteggiate il 26 ottobre 1964. — **Fratelli Bozzalla fu Federico & C., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni prestito di L. 80.000.000 sorteggiate il 26 ottobre 1964. — **Fratelli Bozzalla fu Federico & C., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni prestito di L. 90.000.000 sorteggiate il 26 ottobre 1964. — **Giuseppe Garola, società per azioni in Padova:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1964. — **Conservificio Mar Ligure « Consermar », società per azioni, in Loano:** Obbligazioni sorteggiate il 16 ottobre 1964. — **Igino Mazzola, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 16 ottobre 1964. — **Soc. Az. Conceria Italo Zavater e F.lli Barana, in San Giovanni Lupatoto (Verona):** Obbligazioni sorteggiate il 28 ottobre 1964. — **Cave di Domegliara, società per azioni, in Domegliara (Verona):** Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1964. — **Cappellificio Cervo, società per azioni, in Sagliano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 ottobre 1964. — **Amministrazione provinciale di Como:** Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1964. — **« E. Isolabella & Figlio », società per azioni, in Milano:** Sorteggio di obbligazioni. — **« La Magona d'Italia », società per azioni, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 7 novembre 1964. — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni I.R.I. 6 % 1957-1977 sorteggiate il 3 novembre 1964. — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni I.R.I. 6 % 1956-1976 sorteggiate il 3 novembre 1964. — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni I.R.I. 6 % 1955-1975 sorteggiate il 3 novembre 1964. — **« Immobiliare G.G.M.13 - Società per Azioni » (già Finanziaria Immobiliare Alberghiera s.p.a.), in Milano:** Rimborso anticipato di obbligazioni. — **Linificio e canapificio nazionale, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 6 novembre 1964. — **Fabbrica cappelli di feltro Vanzina, società per azioni, in Pavia:** Obbligazioni sorteggiate il 24 ottobre 1964. — **« Società Versea », per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 ottobre 1964. — **Torcitura di Borgomanero, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 20 ottobre 1964. — **Strade ferrate secondarie meridionali:** Estrazione di obbligazioni. — **Società per Azioni Castellani & Bonani, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 21 ottobre 1964. — **Cavalli e Poli, società per azioni, in Cremona:** Obbligazioni sorteggiate il 15 ottobre 1964. — **« O.M.A.R. » - Officine Meccaniche Auto Ricambi, società per azioni, in Padova:** Obbligazioni sorteggiate il 9 novembre 1964 — **« I.L.S.E.A. » - Industria Leganti Stradali e Affini, società per azioni, in Valmadrera:** Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1964. — **Immobiliare Silvapiana, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 13 novembre 1964. — **Società Idrocarburi Del Bella S.I.B., società per azioni, in Milano:** Estrazione di obbligazioni. — **Soc. Az. Lanificio G. B. Conte, in Schio (Vicenza):** Obbligazioni sorteggiate il 14 ottobre 1964. — **Vetreria Savonese Angelo Viglienzoni, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 7 novembre 1964. — **Comune di Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 22 ottobre 1964. — **Officine Bossi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 13 novembre 1964. — **« Amicizia » - Società di navigazione per azioni, in Palermo:** Obbligazioni 1956 sorteggiate il 16 ottobre 1964. — **« Amicizia » - Società di navigazione per azioni, in Palermo:** Obbligazioni 1962 sorteggiate il 16 ottobre 1964. — **« Autostrade » - Concessioni e Costruzione Autostrade, società per azioni, in Roma:** Sorteggio prem. del 3 novembre 1964. — **« api » - anonima petroli italiana, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 15 ottobre 1964. — **« api » - anonima petroli italiana, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 14 ottobre 1964. — **« Società Edison », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 10 novembre 1964. — **Molino Giuseppe Sardi, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 21 ottobre 1964. — **« Fausto Sorini S.p.A. », società per azioni, in Castelleone (Cremona):** Obbligazioni sorteggiate il 5 novembre 1964. — **Stagionatura della seta e controlli tessili, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 17 novembre 1964. — **Mediocredito Regionale della Toscana, Ente di diritto pubblico, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 13 ottobre 1964. — **Manifattura Ceramica Pozzi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 9 novembre 1964. — **I.C.A.R. - Industria di ricerca e produzione del farmaco, società per azioni, in Roma:** Sorteggio di obbligazioni. — **« Snia-Viscosa » - Società Nazionale Industria Applicazioni Viscosa, società per azioni, in Milano:** Errata-corrige. — **« Saccarifera Lombarda », società per azioni, in Milano:** Errata-corrige.

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Giovedì 12 novembre 1964, alle ore 11, il Presidente supplente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il signor Mohammad Alì Massoud Ansari il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore dell'Iran.

(9762)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 novembre 1964, n. **1176.**

Attività e disciplina dell'Ente autonomo di gestione per le partecipazioni del fondo per il finanziamento dell'industria meccanica (E.F.I.M.).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 25 miliardi da conferire nel fondo di dotazione dell'E.F.I.M., istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1962, n. 38.

La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali come segue:

lire 5 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1963-64;

lire 2,5 miliardi per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964;

lire 5 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1965;

lire 5 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1966;

lire 5 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1967;

lire 2,5 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1968.

Per i primi dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge, gli utili di esercizio dell'Ente, salvo quelli destinati al fondo di riserva, a norma dell'articolo 12 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1962, n. 38, saranno destinati ad aumentare il fondo di dotazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 2.

L'E.F.I.M. esercita, per le partecipazioni azionarie ad esso attribuite, tutti i diritti e i poteri spettanti all'azionista.

Per il conseguimento delle finalità istituzionali, l'Ente potrà costituire società per azioni, assumere partecipazioni e procedere al riassetto ed alla riorganizzazione delle società controllate, in modo da assicurarne la efficienza e coordinarne le iniziative.

La cessione delle partecipazioni di proprietà dell'Ente è, in ogni caso, soggetta all'autorizzazione del Ministro per le partecipazioni statali, di concerto con quello per il tesoro, sentito il Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589.

Art. 3.

L'E.F.I.M. è autorizzato ad emettere obbligazioni secondo le modalità approvate di volta in volta con decreto dei Ministri per il tesoro e per le partecipazioni statali, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Alle obbligazioni stesse può essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi con decreto del Ministro per il tesoro, su conforme parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Le obbligazioni sono soggette al bollo di lire 20 per ciascun titolo e per i titoli multipli di lire 10 per ciascuna delle unità rappresentate dal titolo. Sono esenti da qualsiasi altra tassa, imposta o tributo presenti o futuri, a favore dell'Erario e degli Enti locali.

Art. 4.

Tutti gli atti e contratti relativi alla costituzione di società ed alla assunzione di partecipazioni di cui all'articolo 2, comma secondo, ed al trasferimento dei titoli azionari e obbligazionari ai sensi dell'articolo 4 della legge 7 febbraio 1956, n. 45, e dell'articolo 14 della legge 21 giugno 1960, n. 649, saranno soggetti alle imposte di registro nella misura fissa di lire 10 mila ed a quella ipotecaria nella misura fissa di lire 2 mila ed esenti da tassa di concessione governativa.

I diritti catastali e di voltura connessi con le operazioni di cui al presente articolo saranno percetti nella misura fissa di lire 10 mila.

Gli onorari spettanti ai notai saranno ridotti ad un quinto.

Art. 5.

L'E.F.I.M., per le operazioni di finanziamento compiute con le società da esso controllate, corrisponde, in sostituzione delle imposte, una quota di abbonamento di 10 centesimi per ogni 100 lire di capitale mutuato.

Gli atti compiuti dall'Ente nel primo triennio dalla entrata in vigore della presente legge per il conseguimento delle proprie finalità, quelli da esso conclusi con le società controllate per il riassetto e la riorganizzazione previsti nell'articolo 2, nonchè gli atti conclusi per lo stesso scopo tra le società medesime con l'intervento dell'Ente saranno soggetti soltanto alla tassa fissa minima di registro e ipotecaria e saranno esenti da ogni altro tributo. Sono salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari, nonchè i diritti ed i compensi spettanti agli uffici finanziari.

Art. 6.

I rapporti fra l'E.F.I.M. e i propri dipendenti sono regolati da contratto di impiego privato.

Art. 7.

All'onere di lire 5 miliardi relativo all'esercizio finanziario 1963-64 ed a quello di lire 2,5 miliardi, relativo al periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, si farà fronte mediante corrispondenti aliquote delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 26, convertito nella legge 12 aprile 1964, n. 190, concernente l'imposta speciale sugli acquisti di alcuni prodotti.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 novembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — BÒ — PIERACCINI — COLOMBO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1964, n. **1177.**

Autorizzazione all'Università degli studi di Sassari ad acquistare un immobile.

N. 1177. Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Sassari viene autorizzata ad acquistare dal rev. dott. Giovanni Spanedda, l'immobile sito in Sassari, piazza dell'Università, descritto nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita 5968, al foglio 109, con i mappali 2596, 2594 sub. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4333, 2608, 2582, 2612, 2613 e 2625, al prezzo complessivo di lire 32.500.000 ed alle altre condizioni e modalità stabilite nello schema di compravendita.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1964
Atti del Governo, registro n. 188, *foglio n.* 50. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1964, n. **1178.**

Erezione in ente morale della « Fondazione Lucia Tranquilli », con sede in Trieste.

N. 1178. Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la « Fondazione Lucia Tranquilli », con sede in Trieste, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1964
Atti del Governo, registro n. 188, *foglio n.* 42. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1964, n. **1179.**

Autorizzazione all'Università degli studi di Bologna ad acquistare un immobile.

N. 1179. Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Bologna viene autorizzata ad acquistare dall'ingegnere Alessandro Gorrieri, l'immobile sito in Bologna, via Zamboni n. 34, con annessa area di terreno, descritto nel nuovo catasto terreni al foglio n. 90, mappali numeri 108, 109, 110 e 112, al prezzo complessivo di L. 160.000.000 ed alle altre condizioni e modalità stabilite nello schema di contratto di compravendita.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1964
Atti del Governo, registro n. 188, *foglio n.* 37. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1964, n. **1180.**

Autorizzazione all'Automobile Club di La Spezia ad acquistare alcuni immobili.

N. 1180. Decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile Club di La Spezia viene autorizzato ad acquistare: dalla Società immobiliare Valdellora, a r. l., quattro appartamenti e fondi terranei ubicati nello stabile di nuova costruzione sito in La Spezia, angolo via Vittorio Veneto e via della Cattedrale (ora via di Porta Rocca) al prezzo di L. 14.000.000; dal sig. Antonio Cortesia, il comprensorio immobiliare, sito in La Spezia, località Valdellora, costituito da un vano seminterrato ed uno terraneo della superficie complessiva di circa mq. 561, nonchè da un cortile scoperto, costituito da un appezzamento di terreno di mq. 1150, al prezzo di L. 20.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1964
Atti del Governo, registro n. 188, *foglio n.* 33. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1964, n. **1181.**

Autorizzazione all'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, e all'Automobile Club di Como, ad acquistare alcuni locali in comproprietà.

N. 1181. Decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma e l'Automobile Club di Como, vengono autorizzati ad acquistare, in comproprietà, per l'importo complessivo di L. 104.000.000, le porzioni immobiliari, ubicate nell'edificio, sito in Como, viale Rosselli n. 21, denominato « Condominio Rosselli » costituite da locali al piano seminterrato ed al 1° piano, di proprietà del dott. ing. Renzo Bozzi, nonchè da locali al 2° piano appartenenti ai signori Posca Adriana e Posca Ermenegildo, da destinare a nuova sede dell'Automobile Club di Como e degli uffici provinciali dei servizi delegati dallo Stato.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1964
Atti del Governo, registro n. 188, *foglio n.* 35. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1964, n. **1182.**

Autorizzazione all'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, e all'Automobile Club di Cremona, ad acquistare un fabbricato in comproprietà.

N. 1182. Decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, e l'Automobile Club di Cremona, vengono autorizzati ad acquistare, in comproprietà, dalla Banca d'Italia (succursale di Cremona), al prezzo totale di L. 60.000.000, il corpo di fabbricato sito in Cremona, via XX Settembre n. 19, costituito da tre piani di complessivi vani 53, da destinare a nuova sede dell'Automobile Club di Cremona e degli uffici provinciali dei servizi delegati dallo Stato.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1964
Atti del Governo, registro n. 188, *foglio n.* 36. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1964, n. 1183.

Nomina del commissario liquidatore della Compagnia Mediterranea di Assicurazioni, S.p.A., con sede legale in Palermo e direzione generale in Roma.

N. 1183. Decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, il dott. Marino Bidoli viene nominato commissario liquidatore della Compagnia mediterranea di assicurazioni, S.p.A., con sede legale in Palermo e direzione generale in Roma, in sostituzione del prof. Guido Astuti, dimissionario.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, *addì* 16 *novembre* 1964
Atti del Governo, *registro n.* 188, *foglio n.* 101. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1964.

Revisione parziale delle autorizzazioni all'imbarco di medici di bordo.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 29 dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1961, registro n. 1 Sanità, foglio n. 221, con il quale veniva indetta la revisione generale delle autorizzazioni all'imbarco in qualità di medico di bordo, rilasciate anteriormente al 31 dicembre 1957;

Considerato che alcuni sanitari, per giustificati motivi, non hanno potuto sottoporre a revisione, nei termini fissati, le autorizzazioni di cui sopra;

Ritenuta l'opportunità di indire una parziale revisione, ai sensi dell'art. 37-*bis* del regolamento di sanità marittima, approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e successive modifiche, per dar modo ai predetti sanitari di regolarizzare le autorizzazioni a suo tempo rilasciate;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una revisione parziale delle autorizzazioni all'imbarco in qualità di medico di bordo, rilasciate anteriormente al 31 dicembre 1957, riservata a quei sanitari che, per giustificati motivi, non hanno potuto avvalersi della revisione generale delle autorizzazioni allo imbarco in qualità di medico di bordo, indetta con decreto ministeriale 29 dicembre 1960.

Art. 2.

Le domande di revisione, indirizzate al Ministero della sanità, Direzione generale dei servizi dell'igiene pubblica ed ospedali, Divisione II, Sezione I, redatte su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli interessati, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero stesso entro il termine di novanta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande dovranno, altresì, contenere il domicilio e l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse eventuali comunicazioni, nonchè i motivi per cui non fu possibile richiedere la revisione dell'autorizzazione disposta con il menzionato decreto ministeriale del 29 dicembre 1960.

A corredo della domanda gli interessati dovranno presentare i seguenti documenti:

1) decreto di autorizzazione ad imbarcare come medico di bordo;

2) certificato, su carta da bollo da L. 200, di buona condotta civile e morale di data non anteriore a tre mesi, da rilasciarsi dal sindaco del Comune di residenza;

3) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, di data non anteriore a tre mesi;

4) certificato, su carta da bollo da L. 200, di iscrizione nell'Albo provinciale dei medici;

5) certificato, su carta da bollo da L. 200, di un medico di porto o di un medico provinciale attestante che il sanitario autorizzato non è affetto da malattie fisiche e psichiche e non presenta deficienze organiche che gli impediscano di continuare ad esercitare le funzioni di medico di bordo, ai sensi dell'art. 10 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1773.

Il personale statale di ruolo è esonerato dal produrre i certificati di cui ai numeri 2) e 3).

Roma, addì 3 settembre 1964

(9660) *Il Ministro*: MARIOTTI

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1964.

Nomina del Consiglio direttivo dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 297, che istituisce l'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi;

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1946, che ne approva lo statuto e determina le modalità per la nomina del Consiglio direttivo dell'Istituto stesso;

Visto le designazioni pervenute dagli organi competenti;

Decreta:

Per la durata del triennio 1° luglio 1964 - 30 giugno 1967, sono nominati componenti il Consiglio direttivo dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi i signori:

Cova dott. Pietro, direttore generale dei Monopoli di Stato, presidente;

Marzano dott. Carlo, ragioniere generale dello Stato;

Giovannozzi prof. Mario, direttore dell'Istituto;

Caponi prof. Unico, direttore generale della Produzione agricola, in rappresentanza del Ministero della agricoltura e delle foreste;

Dell'Agli ing. Vittorio, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Cavallini ing. Giuseppe, vice direttore generale tecnico dei Monopoli di Stato;

Biagini dott. Giacomo, direttore centrale dei Monopoli di Stato;

Filippi per. agr. Antonio e Bertaja dott. Giorgio, rappresentanti dei produttori di tabacco.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1964

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1964
Registro n. 3 *Monopoli, foglio n.* 390. — MONACELLI

(9779)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1964.

Nomina del Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 297, che istituisce l'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi;

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1946, che ne approva lo statuto e determina le modalità per la nomina del Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto stesso;

Viste le designazioni pervenute dagli organi competenti;

Decreta:

Per la durata del triennio 1° luglio 1964 - 30 giugno 1967, il Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi è composto come segue:

Revisori effettivi:

1) Bianco dott. Salvatore, direttore di divisione con funzioni di presidente del Collegio;

2) Lallini dott. Grimoaldo, ispettore amministrativo dei Monopoli di Stato;

3) Squartini dott. Antonio, in rappresentanza dei produttori di tabacco.

Revisori supplenti:

1) Giuseppini dott. Domenico, consigliere di 2ª classe;

2) Vernuccio dott. Mario, ispettore amministrativo dei Monopoli di Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1964

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1964
Registro n. 3 Monopoli, foglio n. 391. — MONACELLI

(9778)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1964.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Piacenza ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1965.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1965 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Piacenza;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52 lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Piacenza è autorizzata ad esigere per l'anno 1965 è stabilita nella misura di L. 2 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1965 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Piacenza sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 30 ottobre 1964

p. *Il Ministro*: OLIVA

(9424)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1964.

Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del Codice della navigazione, relativamente all'aeroporto di Ronchi dei Legionari.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli da 714 a 717 del Codice della navigazione;

Considerato che occorre stabilire, ai sensi dell'articolo 714-*bis* del Codice della navigazione, la direzione e la lunghezza di atterraggio, nonchè il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio, sull'aeroporto di Ronchi dei Legionari;

che occorre indicare, altresì, se detto aeroporto è aperto o meno al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del Codice della navigazione, sono determinate, relativamente all'aeroporto di Ronchi dei Legionari, come segue:

Direzione di atterraggio: 90° 270°;
Lunghezza di atterraggio: mt. 1100;
Livello medio dell'aeroporto mt. 9;
Livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio: testata a 90°: mt. 8,80 - testata a 270°: mt. 9,40;

L'aeroporto è aperto al traffico strumentale e al volo notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1964

Il Ministro: ANDREOTTI

(9400)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1964.
Modifica alla composizione della Deputazione della Borsa valori di Trieste.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto in data 13 gennaio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 12 del 16 gennaio 1964, concernente la costituzione delle Deputazioni presso le Borse valori italiane per l'anno 1964;

Vista la deliberazione in data 11 agosto 1964, con la quale la Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Trieste propone la sostituzione del dott. Ermete Alvisi, del prof. dott. Gino Cardinali e del dott. Guido Jannelli, trasferiti in altra sede, con il dott. Franco Longo, il dott. Metello Simonelli e il dott. Marcello Gentile, nella carica, i primi due di membri effettivi e il terzo di supplente della Deputazione della Borsa valori di Trieste;

Ritenuto che occorre modificare la composizione della predetta Deputazione di Borsa;

Decreta:

A far parte della Deputazione della Borsa valori di Trieste per l'anno 1964, in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura, sono chiamati il dott. Franco Longo e il dott. Metello Simonelli in sostituzione del dott. Ermete Alvisi e del prof. dott. Gino Cardinali, quali membri effettivi, e il dott. Marcello Gentile in sostituzione del dott. Guido Jannelli, quale membro supplente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 novembre 1964

Il Ministro: Colombo

(9335)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1964.
Contrassegni metallici comprovanti il pagamento della imposta sui cani per l'anno 1965.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 136 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, in virtù del quale i possessori e i detentori di cani di ogni categoria, anche esenti da imposta, devono provvedersi della prescritta piastrina da applicare al collare dei cani stessi;

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1842, che attribuisce alla Unione italiana dei ciechi l'esclusività della fabbricazione e della vendita ai Comuni delle piastrine di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Le piastrine metalliche comprovanti il pagamento della imposta sui cani, per l'anno 1965, devono essere di metallo laminato, a forma di pentagono irregolare, con la base di mm. 12, due lati di mm. 8 e due lati di mm. 27.

Nella parte superiore, leggermente ricurva, le piastrine sono munite di un foro entro il quale viene applicato un fermaglio per fissare le piastrine stesse al collare dei cani.

Le piastrine avranno le seguenti diciture:
a) 1965;
b) imposta cani e indicazione della categoria;
c) numero progressivo per ciascuna categoria;
d) denominazione del Comune.

Art. 2.

Il prezzo di ciascuna piastrina è fissato in L. 50 (cinquanta) per consegna a destinazione del Comune richiedente.

Art. 3.

Per le ordinazioni delle piastrine i Comuni dovranno rivolgersi direttamente all'ufficio targhe dell'Unione italiana dei ciechi, via Fibonacci n. 5, Firenze, indicando il numero delle piastrine occorrenti per ciascuna categoria e rimettendone contemporaneamente l'importo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 novembre 1964

p. *Il Ministro per le finanze*
Vetrone

Il Ministro per l'interno
Taviani

(9405)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1964.
Classificazione tra le comunali di una strada in comune di Potenza.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la deliberazione n. 83 in data 24 settembre 1964, con la quale il comune di Potenza si è pronunciato favorevolmente all'assunzione fra le comunali della strada di bonifica: da innesto strada provinciale « Quintana-Miella » alla borgata « Dragonara » della lunghezza di km. 3+125;

Visto il voto in data 15 settembre 1964, n. 1575, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola possiede i requisiti per essere classificata comunale;

Ritenuto che per la strada anzidetta ricorrono le condizioni volute dagli articoli 7 e 10 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

La strada di bonifica da innesto strada provinciale « Quintana-Miella » a borgata Dragonara, della lunghezza di km. 3+125 è classificata comunale ed inclusa nell'elenco del comune di Potenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 novembre 1964

Il Ministro: Mancini

(9629)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Annullamento di decreto di concessione di ricompensa al valor militare

Decreto presidenziale 10 giugno 1964
registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1964
registro n. 5 Presidenza, foglio n. 36

Il decreto presidenziale 27 ottobre 1950, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1951, registro n. 45 Presidenza, foglio n. 43, concernente la concessione della medaglia d'argento al valor militare al capitano di cavalleria Paternò delle Sciarre Ludovico, è annullato ai sensi dell'art. 16 del regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423.

(9355)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione professionale

L'ing. Salvatore Pulella, nato a Rosarno (Reggio Calabria) il 22 febbraio 1923, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere rilasciatogli dall'Università di Napoli il 15 giugno 1959.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

(9253)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Popoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1964, il comune di Popoli (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.180.250, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogtenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9590)

Autorizzazione al comune di Penne ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1964, il comune di Penne (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 134.399.460, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogtenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9591)

Autorizzazione al comune di Bovalino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1964, il comune di Bovalino (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.572.280, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9592)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo Fasanella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1964, il comune di Sant'Angelo Fasanella (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.400.998, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9595)

Autorizzazione al comune di Platì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1964, il comune di Platì (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.970.860, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9593)

Autorizzazione al comune di Rutino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1964, il comune di Rutino (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.057.835, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9594)

Autorizzazione al comune di Fragagnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1964, il comune di Fragagnano (Taranto), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.213.645, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9596)

Autorizzazione al comune di San Giorgio Ionico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1964, il comune di San Giorgio Ionico (Taranto), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.577.165, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9597)

Autorizzazione al comune di Ascoli Satriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1964, il comune di Ascoli Satriano (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9598)

Autorizzazione al comune di Palagianello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1964, il comune di Palagianello (Taranto), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9599)

Autorizzazione al comune di Monteparano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1964, il comune di Monteparano (Taranto), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9600)

Autorizzazione al comune di Tagliacozzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1964, il comune di Tagliacozzo (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.345.940, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9601)

Autorizzazione al comune di Scoppito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1964, il comune di Scoppito (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.614.270, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9602)

Autorizzazione al comune di Carmiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1964, il comune di Carmiano (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi del l'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9603)

Autorizzazione al comune di Caprarica di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1964, il comune di Caprarica di Lecce (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.870.960, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9604)

Autorizzazione al comune di San Donato di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1964, il comune di San Donato di Lecce (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.811.905, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9605)

Autorizzazione al comune di Luco de' Marsi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1964, il comune di Luco de' Marsi (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9606)

Autorizzazione al comune di Sora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1964, il comune di Sora (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 96.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9607)

Autorizzazione al comune di Ovindoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1964, il comune di Ovindoli (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.123.155, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9608)

Autorizzazione al comune di Raiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1964, il comune di Raiano (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.820.602, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9609)

Autorizzazione al comune di San Benedetto dei Marsi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1964, il comune di San Benedetto dei Marsi (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.810.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9610)

Autorizzazione al comune di Monteroni di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1964, il comune di Monteroni di Lecce (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9611)

Autorizzazione al comune di Cursi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1964, il comune di Cursi (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9612)

Autorizzazione a comune di Montese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1964, il comune di Montese (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 93.171.185, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9613)

Autorizzazione al comune di Monteiasi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1964, il comune di Monteiasi (Taranto), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9614)

Autorizzazione al comune di Tione degli Abruzzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1964, il comune di Tione degli Abruzzi (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.365.660, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9615)

Autorizzazione al comune di Ascea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1964, il comune di Ascea (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 616.220, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9616)

Autorizzazione al comune di Pompei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1964, il comune di Pompei (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9684)

Autorizzazione al comune di Gioia del Colle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1964, il comune di Gioia del Colle (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 324.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9685)

Autorizzazione al comune di Corato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1964, il comune di Corato (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 475.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9686)

Avvisi di rettifica

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1964, il comune di Pergola (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 127.552.540, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag. 4816 della *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 9 novembre 1964.

(9617)

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1964, il comune di Baia e Latina (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.666.280, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 490 della *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 3 febbraio 1964.

(9682)

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1964, il comune di Canale Monterano (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.347.580, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 4817 della *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 9 novembre 1964.

(9683)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre successivo, è stato respinto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto in data 17 marzo 1961 dall'ex direttore principale di ragioneria dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni Bruschi Guido, avverso il decreto ministeriale 12 aprile 1961 con il quale è stato collocato a riposo con effetto dal 1° giugno 1961.

(9408)

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre successivo, è stato respinto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto in data 15 febbraio 1961 dall'ex agente tecnico superiore nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni Orefice Giovanni, avverso il decreto ministeriale 10 maggio 1961, col quale è stato collocato a riposo, ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 15 febbraio 1958, n. 46.

(9409)

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre successivo, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto in data 21 marzo 1963 dal sig. Trinchè Gennaro, capo ufficio principale nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, avverso la mancata promozione alla qualifica di capo ufficio superiore.

(9410)

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre successivo, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto in data 21 marzo 1963 dal capo ufficio principale nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni Mannu Luigi, avverso la mancata promozione alla qualifica di capo ufficio superiore.

(9411)

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre successivo, è stato respinto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto in data 3 febbraio 1962 da Aceto Maria, avverso il decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni 4 maggio 1961 con il quale è stata collocata a riposo con effetto dal 1° luglio 1961.

(9412)

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre successivo, è stato respinto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto in data 18 maggio 1962 da Giudice Vincenzo, ex capo ufficio di 1ª classe nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, avverso il decreto ministeriale 21 dicembre 1961 con il quale è stato collocato a riposo, d'ufficio, con effetto dal 16 marzo 1960.

(9413)

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre successivo, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto in data 28 febbraio 1962 dall'ex capo ufficio di 1ª classe nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni Petrone Francesco, avverso il decreto ministeriale 19 novembre 1959 con il quale è stato collocato a riposo con effetto dal 16 dicembre 1959.

(9414)

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre successivo, è stato respinto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto in data 7 febbraio 1962 dall'ex ufficiale di 2ª classe nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni Avolio Giuseppina, avverso il decreto ministeriale 19 aprile 1961 con il quale è stata collocata a riposo con effetto dal 1º luglio 1961.

(9415)

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre successivo, è stato respinto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto dall'ex capo ufficio di 1ª classe nella Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni Mastrantonio Elena nata Margani, avverso il decreto ministeriale 15 giugno 1961 con il quale è stata collocata a riposo con effetto dal 1º novembre 1961.

(9416)

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre successivo, è stato respinto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto in data 2 febbraio 1962 dal sig. Pezzino Giuseppe, direttore capo di ragioneria nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, avverso la deliberazione del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con la quale è stato rigettato il ricorso gerarchico prodotto dal medesimo contro il giudizio complessivo di « distinto », attribuitogli per l'anno 1956.

(9417)

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre successivo, è stato respinto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto in data 9 gennaio 1962 dall'ex ufficiale di prima classe nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni Zingaropoli Maria, avverso il decreto ministeriale 13 gennaio 1961 con il quale è stata collocata a riposo con effetto dal 1º febbraio 1961.

(9418)

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre successivo, è stato respinto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto in data 25 ottobre 1962 dal capo ufficio nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, Semeraro Giovanni, avverso il provvedimento di reiezione di una sua istanza prodotta in data 8 luglio 1962 contro pretese irregolarità dell'Amministrazione attinenti alla assegnazione di lavoro a cottimo ed alla effettuazione di alcune ritenute sullo stipendio.

(9430)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Smarrimento di marchi d'identificazione per metalli preziosi « 265-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Mensi Adelmo, esercente un laboratorio di oreficeria in Milano, via Speronari n. 7, ha presentato, per il tramite del competente Ufficio metrico, una dichiarazione sostitutivo di atto notorio, datata 21 ottobre 1964, dalla quale risulta lo smarrimento di tre marchi d'identificazione per metalli preziosi contrassegnati con il numero « 265-MI », in dotazione alla ditta stessa.

Pertanto, si diffidano gli eventuali detentori dei marchi smarriti a consegnarli all'Ufficio metrico di Milano.

(9431)

Smarrimento di marchi d'identificazione per metalli preziosi « 466-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Stella Luigi, esercente un laboratorio di oreficeria in Milano, via Mortara n. 4, ha presentato, per il tramite del competente Ufficio metrico, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, datata 14 ottobre 1964, dalla quale risulta lo smarrimento di due marchi d'identificazione per metalli preziosi contrassegnati con il numero « 466-MI », in dotazione alla ditta stessa.

Si rende noto altresì che, con provvedimento a parte, alla stessa ditta è stato autorizzato il rilascio di altri due marchi con il medesimo numero caratteristico.

Pertanto, si diffidano gli eventuali detentori dei marchi smarriti a consegnarli all'Ufficio metrico di Milano.

(9432)

Smarrimento di marchi d'identificazione per metalli preziosi « 30-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Malinverni Umberto, esercente un laboratorio di argenteria in Milano, via del Fico n. 6, ha presentato una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (per il tramite del competente Ufficio metrico), datata 16 ottobre 1964, dalla quale risulta lo smarrimento di quattro marchi d'identificazione per metalli preziosi contrassegnati con il numero « 30-MI », in dotazione alla ditta stessa.

Si rende noto altresì che, con provvedimento a parte, alla stessa ditta è stato autorizzato il rilascio di altri sei marchi con il medesimo numero caratteristico.

Si diffidano gli eventuali detentori dei marchi smarriti a consegnarli all'Ufficio metrico di Milano.

(9348)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del regolamento organico del personale dell'Istituto nazionale di economia agraria

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, è stato approvato, in data 16 ottobre 1964, il regolamento organico per il personale dell'Istituto nazionale di economia agraria, deliberato dal Comitato direttivo dell'Istituto il 20 giugno 1964.

(9435)

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale n. 2025/436 del 18 marzo 1964, riguardante la sclassificazione, per alienazione, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Bussi sul Tirino, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 9 giugno 1964, pagina 2411, ove è detto: « ... estese mq. 7.260 ... », leggasi: « estese mq. 7.620 ... ».

(9689)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 5

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 241 mod. 243 D.P. — Data: 19 novembre 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Palermo — Intestazione: Palacardo Aurelio, nato a Sant'Agata di Militello il 14 marzo 1928 — Titoli del Debito pubblico: al portatore 4 — Capitale L. 3.500

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 121 mod. 241 D.P. — Data: 16 ottobre 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Avellino — Intestazione: Parrella Gennaro, nato a Montoro Superiore il 10 agosto 1906 — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 5.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 94 mod. 243 D.P — Data: 5 ottobre 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Salerno — Intestazione: Fumo Carmela, nata a Pellezzano il 3 maggio 1886 — Titoli del Debito pubblico: al portatore 3 — Capitale L. 1.200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 250 mod. 241 D.P. — Data: 23 novembre 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Bari — Intestazione: Petronella Maria Teresa, nata a Monopoli il 9 novembre 1914 — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 373 mod. 241 D.P. — Data 21 gennaio 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Palermo — Intestazione: Calabrese Teresa, nata ad Alimena il 13 febbraio 1915 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Capitale L. 196.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 11631 mod. 25-A — Data 11 febbraio 1964 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento D. P. — Intestazione: Monte dei Paschi di Siena — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 100.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 138 mod. cambio Prest. Rif. Fond. 5 % Data: 24 luglio 1964 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione di tesoreria provinciale di Foggia — Intestazione: Petruzzelli Francesco — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 600.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 9 novembre 1964

Il direttore generale reggente: GRECO

(9428)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 223

Corso dei cambi del 19 novembre 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,81	624,80	624,8150	624,82	624,80	624,80	624,82	624,82	624,80	624,80
$ Can.	581,89	581,90	581,80	581,90	581,05	581,90	581,925	581,85	581,90	581,90
Fr Sv.	144,79	144,795	144,80	144,795	144,75	144,79	144,802	144,78	144,79	144,79
Kr D.	90,13	90,17	90,18	90,175	90,10	90,15	90,16	90,12	90,15	90,15
Kr N.	87,17	87,19	87,17	87,18	87,16	87,18	87,178	87,20	87,18	87,18
Kr. Sv.	121,20	121,25	121,25	121,245	121,30	121,18	121,245	121,20	121,18	121,30
Fol.	173,92	173,91	173,93	173,915	173,90	173,92	173,92	173,90	173,92	173,90
Fr B.	12,59	12,592	12,5950	12,5925	12,5925	12,59	12,5927	12,59	12,59	12,59
Franco francese	127,51	127,51	127,53	127,515	127,52	127,51	127,516	127,52	127,51	127,51
Lst.	1738,90	1738,95	1738,95	1739,05	1738,75	1739,05	1739,10	1739 —	1739,05	1739,15
Dm. occ.	157,12	157,16	157,17	157,155	157,08	157,15	157,165	157,12	157,15	157,18
Scell. Austr.	24,18	24,19	24,19	24,18625	24,15	24,18	24,1853	24,18	24,18	24,185
Escudo Port.	21,68	21,68	21,68	21,69	21,80	21,69	21,682	21,69	21,69	21,69

Media dei titoli del 19 novembre 1964

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	103,675
Redimibile 3,50 % 1934	97,425
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	82,10
Id. 5 % (Ricostruzione)	94,125
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	94,35
Id. 5 % (Città di Trieste)	94,45
Id. 5 % (Beni Esteri)	94,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100 —
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	99,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,075
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	99,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,175
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,775

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 novembre 1964

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,82
1 Dollaro canadese	581,912
1 Franco svizzero	144,798
1 Corona danese	90,167
1 Corona norvegese	87,179
1 Corona svedese	121,245
1 Fiorino olandese	173,917
1 Franco belga	12,593
1 Franco francese	127,515
1 Lira sterlina	1739,075
1 Marco germanico	157,16
1 Scellino austriaco	24,186
1 Escudo Port.	21,686

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1964, registro n. 28 Tesoro, foglio n. 116, è stato respinto, perchè infondato, il ricorso straordinario proposto in data 25 marzo 1963 dall'ex ufficiale capo delle Direzioni provinciali del tesoro Grasso Riccardo avverso l'esclusione dallo scrutinio per merito comparativo nelle promozioni alla qualifica di ufficiale principale, deliberate dal Consiglio di amministrazione del Ministero del tesoro nella seduta del 27 novembre 1962.

(9434)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nel disposto dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1964, concernente « Aumento della dotazione organica degli operai permanenti dell'Amministrazione centrale delle finanze - Officina della manutenzione del « Palazzo delle finanze », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 28 ottobre 1964, ove è detto: « 1ª categoria operai (coeff. 167): n. 1 »; leggasi: « 1ª categoria operai specializzati (coeff. 167): n. 1 ».

(9672)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione di variante al piano regolatore generale di Stresa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 luglio 1964, registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1964, registro n. 45 Lavori pubblici, foglio n. 36, è stata approvata la variante al piano regolatore generale di Stresa, relativa al tracciato della strada Stresa-Someraro-Campino-Levo.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune ai sensi dell'art. 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

(9536)

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Bacich Lino;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Monfalcone e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto:

Decreta:

Al sig. Bacich Lino, nato a Pola il 20 dicembre 1906, residente a Monfalcone, via IX Giugno n. 80, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Bacich » in « Bacci ».

Gorizia, addì 3 novembre 1964

Il prefetto: PRINCIVALLE

(9537)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Assunzione senza concorso, quali operai dello Stato di 3ª categoria in prova nell'Amministrazione militare marittima, di ex allievi delle Scuole allievi operai della Marina militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, che approva il regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regolamento speciale per i salariati della Marina militare, approvato con decreto ministeriale 20 ottobre 1925, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, che reca norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1963, relativo alla tabella organica degli operai di ruolo dell'Amministrazione della Marina militare;

Vista la legge 19 maggio 1964, n. 345, sulle Scuole allievi operai delle forze armate;

Vista la determinazione ministeriale 19 giugno 1964, registrata alla Corte dei conti il 13 luglio 1964, (registro n 37 Difesa-Marina, foglio n. 131), concernente l'assunzione in prova nell'Amministrazione militare marittima, quali operai dello Stato di 3ª categoria, di settecento ex allievi operai della Marina militare;

Determina:

Art. 1.

E' fissato in trecento unità il numero dei posti per i quali gli ex allievi delle Scuole allievi operai della Marina militare, che abbiano ultimato con profitto i corsi tenuti dalle suddette Scuole, possono chiedere di essere assunti, senza concorso, quali operai dello Stato di 3ª categoria in prova nell'Amministrazione militare marittima, con la qualifica di mestiere e per le sedi sottoindicate, sempre che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2:

Qualifica di mestiere	Numero dei posti e sede di prima destinazione	Attestato di idoneità rilasciato da una Scuola allievi operai della Marina per l'esercizio di uno dei sottoindicati mestieri
Aggiustatore meccanico	6 Augusta 1 Brindisi 6 La Maddalena 23 La Spezia 36 Taranto	Aggiustatore meccanico, congegnatore comune, congegnatore meccanico di precisione, congegnatore meccanico di precisione per artiglieria, congegnatore meccanico di precisione per siluri, congegnatore turbine a vapore, congegnatore macchine frigorifere congegnatore montatore di macchine, frigorista, orologiaio e cronometrista, ottico
Armaiolo	2 La Maddalena 2 Taranto	Armaiolo
Artificiere	5 La Spezia	Artificiere
Carpentiere in ferro	5 La Maddalena 8 La Spezia 10 Taranto	Carpentiere in ferro, carrozziere in ferro, fabbro fucinatore, tracciatore, tracciatore carpentiere, tracciatore di sala, tracciatore navale.
Carpentiere in legno	3 Brindisi 1 La Maddalena	Carpentiere in legno

Qualifica di mestiere	Numero dei posti e sede di prima destinazione	Attestato di idoneità rilasciato da una Scuola allievi operai della Marina per l'esercizio di uno dei sottoindicati mestieri
Conduttore macchine utensili automatiche e semiautomatiche	4 La Maddalena 1 La Spezia 1 Messina	Conduttore macchine utensili automatiche e semiautomatiche, fresatore, tornitore, tornitore fresatore, tornitore in metalli.
Elettricista bobinatore elettrico	1 Augusta 10 Taranto	Elettricista bobinatore elettrico, elettricista per smagnetizzazione.
Elettricista circuitista elettrico	1 Augusta 1 Brindisi 1 La Maddalena 23 La Spezia 1 Livorno 22 Taranto	Congegnatore elettricista, elettricista, elettricista circuitista, montatore di telefoni
Elettricista elettrauto	2 Taranto	Elettrauto
Elettromeccanico	2 Augusta 1 La Maddalena 1 Livorno 7 Taranto	Elettromeccanico, congegnatore elettromeccanico
Fabbro fucinatore e forgiatore	1 Augusta 1 La Maddalena	Fabbro fucinatore, fabbro fucinatore e forgiatore, fucinatore verghe
Falegname . . .	1 Augusta 1 Livorno	Falegname, stipettaio ebanista
Famiglio	8 Livorno	Famiglio, infermiere
Fonditore e staffatore a mano	1 Augusta 2 Taranto	Fonditore e staffatore a mano
Fotografo fotogrammista	1 Livorno	Eliografo fotogrammista
Idraulico o tubista	1 La Maddalena 7 La Spezia 5 Taranto	Calderaio, idraulico, ramiere tubista, tubista, tubista e idraulico
Lucidista provetto di disegni e lucidi	1 La Maddalena 4 La Spezia	Apprendista disegnatore, lucidista provetto di disegni e lucidi
Motorista	1 Augusta 1 Brindisi 1 La Maddalena 8 La Spezia 2 Messina 26 Taranto	Congegnatore motorista, montatore motorista, motorista, motorista macchine a vapore
Preparatore di laboratorio in genere	4 La Spezia 5 Taranto	Preparatore di laboratorio, preparatore di laboratorio chimico, preparatore di laboratorio fisico
Radiomontatore	4 Augusta 2 Livorno 11 Taranto	Ecogoniometrista, radarista, radiomontatore
Saldatore elettrico ed autogenista	1 La Maddalena 10 Taranto	Saldatore elettrico, saldatore elettrico ed autogenista
Tipografo . . .	3 Taranto	Impressore tipografo, tipografo

Art. 2.

Per l'assunzione in ruolo è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, ai termini dell'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 nè superiore ai 35, salvo quanto stabilito al successivo art. 3;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro e al servizio.

Gli aspiranti alla nomina dovranno dimostrare di aver compiuto gli studi d'istruzione obbligatoria.

Non potranno conseguire, in nessun caso, la nomina ad operaio coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate nell'art. 85 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dal lavoro da una pubblica Amministrazione.

I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 4 per la presentazione della domanda di assunzione.

Art. 3.

Il limite di età di anni 35, di cui all'art. 2, lettera *b*), è elevato, ai sensi delle vigenti disposizioni:

1) ad anni 39 per coloro che abbiano conseguito ricompense al valor militare (art. 17 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48);

2) ad anni 40 per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato in qualità di militari, ovvero come militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, e della guerra di liberazione ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi della Libia, dell'Africa orientale e dei territori di confine, e per coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti dei limiti di età il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, purchè complessivamente gli aspiranti non superino i quaranta anni di età;

3) ad anni 55 per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili, ovvero per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948.

Il limite massimo di anni 35 di età è elevato, inoltre:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*), ed entrambe con quelle previste dai numeri 1) e 2) del presente articolo, purchè complessivamente non si superino i 40 anni.

Art. 4.

Le domande di assunzione, redatte su carta da bollo da L. 200 e nella forma indicata nello schema annesso alla presente determinazione, dovranno pervenire al Ministero della Difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione salariati - Sezione 4ª - Roma), entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La data di ricezione della domanda è stabilita dal timbro di arrivo apposto sulla medesima dal Ministero.

Non si terrà conto delle domande che risultino pervenute al Ministero dopo il termine sopraindicato, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

1) il cognome e nome;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) la qualifica di mestiere (esclusivamente fra quelle indicate al precedente art. 1) con la quale desidera essere assunto in relazione all'attestato di idoneità previsto dal successivo art. 5, lettera *d*), posseduta dal candidato;

4) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

6) gli eventuali titoli che diano diritto alla elevazione del limite massimo di età;

7) se ha avuto o no precedenti rapporti di impiego o di lavoro con una pubblica Amministrazione e, in caso affermativo, le cause di risoluzione del rapporto stesso.

Nella domanda stessa l'aspirante dovrà, altresì, indicare il suo preciso recapito e il Comune di attuale residenza.

Il Ministero della difesa-Marina non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni date o mancate informazioni di varia-

zioni dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede; per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono; per l'aspirante che si trovi all'estero, la firma dovrà essere autenticata dall'autorità consolare competente. Non è ammessa l'autenticazione della firma da parte di autorità diverse da quelle sopraindicate.

Art. 5.

Nello stesso termine stabilito per la presentazione delle domande, gli aspiranti all'assunzione dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali Divisione salariati - Sezione 4ª - Roma), a pena di decadenza, i seguenti documenti:

A) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato su carta bollata da L. 200;

B) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

C) certificato di compimento degli studi d'istruzione obbligatoria in originale o copia notarile autenticata su carta da bollo da L. 200;

D) attestato di idoneità all'esercizio di un mestiere rilasciato da una Scuola allievi operai della Marina;

E) certificato del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200 rilasciato dalla Procura della Repubblica competente. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

F) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza; ovvero, per i minori degli anni 21, certificato attestante l'inesistenza di motivi che precludano l'iscrizione nelle liste elettorali;

G) eventuali titoli di precedenza giusta il successivo art. 8, comma terzo;

H) documento militare:

1) per gli aspiranti alla assunzione che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare in bollo da L. 200.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre il suddetto documento;

2) per gli aspiranti che si trovino alle armi alla data di presentazione della domanda: dichiarazione in tal senso rilasciata dal Comando;

3) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

— se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200, rilasciato dal Distretto militare competente;

— se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 200, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

4) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

— se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

— se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal commissario di leva di Stato e vistato dal comandante di porto;

5) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittima.

Gli aspiranti alla assunzione che si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio, trasmettendo, secondo i casi, i relativi documenti.

I documenti di cui alle lettere *b*), *e*) ed *f*) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di scadenza del termine di presentazione della domanda di assunzione al lavoro.

Art. 6.

Prima della nomina, gli aspiranti alla assunzione saranno sottoposti a visita medica da parte dell'Amministrazione, al fine di accertare la loro idoneità fisica in relazione al mestiere che debbono esercitare.

Il giudizio di non idoneità fisica del candidato, pronunciato dalla apposita Commissione medica composta a norma dell'art. 12 del regolamento speciale per i salariati della Marina militare approvato con decreto ministeriale 20 ottobre 1925, preclude l'assunzione al lavoro.

Art. 7.

Le spese di viaggio e di soggiorno che gli aspiranti alla assunzione dovranno eventualmente sostenere per sottoporsi agli accertamenti sanitari di cui al precedente art. 2 sono a carico degli aspiranti stessi.

Art. 8.

Gli aspiranti all'assunzione che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati operai dello Stato di 3ª categoria in prova per il periodo di mesi sei.

Le nomine sono disposte, anche in soprannumero alla tabella organica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1963, nell'ordine della graduatoria compilata per ciascun mestiere in base al punteggio di merito riportato alla fine del corso o, in mancanza, secondo il punteggio che verrà assegnato dalla Scuola di provenienza della Marina, previo saggio teorico pratico.

A parità di merito si osserverà l'ordine di precedenza stabilito all'art. 26 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni.

Qualora le vacanze disponibili nella 3ª categoria non siano sufficienti per l'assunzione degli allievi operai nel limite massimo suindicato, saranno tenuti scoperti, nella 4ª categoria ed occorrendo nella 2ª e nella 1ª, oltre che nella 3ª, ove esistano o man mano che si formino, tanti posti quanti sono quelli assegnati in soprannumero nella 3ª categoria.

Art. 9.

Gli allievi operai nominati in prova hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro indicato.

Coloro che, senza giustificato motivo, da valutarsi dall'Amministrazione, non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Agli assunti in prova sarà rimborsato il prezzo del biglietto di seconda classe per il viaggio dal Comune di residenza alla sede assegnata.

La presente determinazione sarà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 ottobre 1964

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1964
Registro n. 54 Difesa-Marina, foglio n. 66

ALLEGATO A

(Schema esemplificativo della domanda da redigersi su carta da bollo da L. 200 dagli aspiranti all'assunzione al lavoro quale operaio in prova di 3ª categoria nell'Amministrazione M.M. e da inviare al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione salariati - Sezione 4ª - Roma, entro il termine stabilito dall'art. 4 della determinazione ministeriale 23 ottobre 1964.

Al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione salariati - Sezione 4ª. — ROMA

Il sottoscritto . . . ., residente in . . . . . . (provincia di . . . . .), via . . . . n. . ., presa visione della determinazione ministeriale . . . . . pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. . . . del

. . . . ., chiede di essere assunto al lavoro quale operaio in prova di 3ª categoria nell'Amministrazione militare marittima per la qualifica di mestiere di .

A tal uopo dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è nato a . . . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . ;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . , (in caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali il candidato dovrà indicarne i motivi);

4) è in possesso del titolo di studio comprovante il compimento degli studi di istruzione obbligatoria;

5) è in possesso dell'attestato di idoneità all'esercizio del mestiere di . . . . rilasciato dalla Scuola allievi operai di . . ;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . ;

7) ha diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 3 della determinazione ministeriale . perchè . . (indicare i motivi che danno diritto all'aumento dei limiti di età).

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di non essere stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica Amministrazione e di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le condanne riportate, precisando la natura del reato e la pena inflitta).

Firma . . . . . .

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni:

(La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui risiede Per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartiene. Per l'aspirante che si trovi all'estero, la firma dovrà essere autenticata dal l'autorità consolare competente. Non è ammessa l'autenticazione della firma da parte dei autorità diverse da quelle sopraindicate.

N.B. - Sull'angolo sinistro inferiore della facciata della busta contenente la domanda di assunzione al lavoro deve essere apposta la seguente annotazione:

« Contiene la domanda di assunzione al lavoro quale operaio in prova di 3ª categoria nell'Amministrazione militare marittima ».

(9658)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso a nove posti di operaio nel ruolo organico degli operai permanenti del Ministero degli affari esteri

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico delle disposizioni sullo stato giuridico degli operai dello Stato, approvato con legge 5 marzo 1961, numero 90;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17 dicembre 1962, con cui è stato approvato il nuovo organico del personale operaio del Ministro degli affari esteri;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, modificata con legge 3 marzo 1963, n. 367.

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi per servizio;

Vista la legge 5 ottobre 1962, n. 1539, sull'assunzione obbligatoria dei mutilati ed invalidi civili;

Considerato che nell'organico complessivo delle tabelle *A*, *B*, e *C* del personale suddetto risultano vacanti:

per la 1ª categoria . . .	n. 7 posti
per la 2ª categoria	» 2 posti
per la 3ª categoria . . .	» 4 posti
per la 4ª categoria	nessun posto
per la 5ª categoria	n. 1 posto

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sul conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, col quale vengono dettate nuove norme per la presentazione dei documenti nei pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso da effettuarsi a Roma per l'assunzione di quattro operai di ruolo di 1ª categoria, due operai di ruolo di 2ª categoria, di due operai di ruolo di 3ª categoria, di un operaio di ruolo di 5ª categoria nelle seguenti specializzazioni professionali:

1ª categoria . . .	1 tappezziere 1 compositore per tipografia 1 impressore per tipografia 1 fonditore monotipista
2ª categoria . . .	1 falegname OP 1 elettromeccanico
3ª categoria . . .	1 operatore per impianto microfilm 1 operatore per macchine multilith
5ª categoria . . .	1 addetta ai lavori femminili

Art. 2.

Requisiti di ammissione

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) buona condotta;

c) l'esercizio dei diritti civili e politici;

d) l'idoneità fisica in relazione al lavoro da prestare;

e) aver soddisfatto gli obblighi di leva, riportandone dichiarazione di buona condotta, oppure provare di aver concorso alla leva e di essere iscritti nelle rispettive liste;

f) aver compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, l'età di anni 18 e non superata l'età di 35 anni.

Detto limite di età è elevato:

A) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla stessa data.

B) di cinque anni:

a) per i concorrenti che rivestano la qualifica di ex combattenti;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente l'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti, dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

e) per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

C) Il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Le elevazioni di cui alla precedente lettera *A*) si cumulano fra di loro ed entrambe con quelle di cui alla lettera *B*) e *C*), purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Inoltre il limite massimo di età è elevato fino a 55 anni ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle

Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 1539-1962;

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui alla precedente lettera *a*) assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella allegato *B* al regio decreto 12 luglio 1923, n 1491. Gli invalidi per servizio sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite massimo di età il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

Si prescinde da ogni limite di età per gli operai permanenti dell'Amministrazione ammessi al concorso per conseguire il passaggio di categoria.

Art. 3.

Presentazione domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 indirizzate al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale Ufficio 2°, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso entro e non oltre il termine perentorio di giorni 60, a decorrere da quello successivo al giorno di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda, da redigersi secondo l'allegato modello, gli aspiranti debbono dichiarare:

le complete generalità;

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

il possesso del certificato di compimento della istruzione elementare;

l'eventuale qualità rivestita di dipendente dell'Amministrazione, con la specificazione della categoria salariale di appartenenza;

la specialità per la quale intendono concorrere.

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni;

gli eventuali titoli o requisiti che diano diritto alla elevazione del limite massimo di età ai sensi del precedente art. 2;

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero degli affari esteri dopo il termine sopraindicato anche se inviate per posta o con qualsiasi altro mezzo, entro il termine medesimo

Art. 4.

Data di possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza per l'assunzione, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, dobbono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo articolo.

Art. 5.

Idoneità fisica

Gli aspiranti all'assunzione saranno sottoposti a visita medica da parte di una Commissione nominata dal Ministero affari esteri e composta da un funzionario della Direzione generale del personale e da due medici di fiducia del Ministero degli affari esteri;

Coloro che saranno giudicati fisicamente idonei ed atti al servizio saranno ammessi a partecipare al concorso secondo le modalità di cui all'art. 6.

Art. 6.

Modalità del concorso

I concorrenti che chiederanno di partecipare al concorso per la specializzazione di tappezziere e falegname OP dovranno sostenere, alla data che sarà loro indicata, una prova d'arte; quelli che chiederanno di partecipare al concorso per le specializzazioni di compositore, impressore, fonditore monotipista ed elettromeccanico, un esperimento pratico

I posti di 3ª categoria messi a concorso (1 posto di operatore microfilm e 1 posto di operatore multilith) e di 5ª categoria (1 posto di addetta ai lavori femminili) saranno attribuiti a scelta, mediante valutazione comparativa dei titoli posseduti dagli aspiranti.

I titoli da valutarsi a tal fine saranno quelli di mestiere, debitamente documentati mediante certificazioni, attestanti, diplomi, ecc., rilasciati da enti pubblici e privati.

Per la prova d'arte, l'esperimento pratico e la valutazione dei titoli di mestiere, le Commissioni giudicatrici di cui allo articolo seguente disporranno di 20 punti.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che avranno ottenuto almeno 14 punti.

Art. 7.

Commissioni di esame

Le Commissioni giudicatrici saranno così composte:

1) per il concorso di falegname, elettromeccanico, tappezziere e per la scelta dell'elemento da adibire ai lavori femminili:

Presidente: un funzionario delle carriere direttive dell'Amministrazione esteri con qualifica non inferiore a direttore di sezione o qualifica equiparata.

Membri: un funzionario delle carriere direttive della Amministrazione esteri con la qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe o qualifica equiparata; un funzionario della carriera direttiva in servizio all'Ufficio economato con qualifica non inferiore a consigliere di 3ª classe

Segretario: un impiegato della carriera di concetto dell'Amministrazione esteri qualifica non inferiore a segretario o qualifica equiparata;

Membro aggiunto: un esperto per la valutazione tecnica della prova d'arte od esperimento pratico, per ogni mestiere succitato

2) per il concorso a compositore, impressore, fonditore monotipista, operatore microfilm e operatore multilith:

Presidente: un funzionario delle carriere direttive dell'Amministrazione esteri con la qualifica non inferiore a direttore di sezione o qualifica equiparata

Membri: un funzionario delle carriere direttive dell'Amministrazione esteri con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe o qualifica equiparata; il direttore della tipografia riservata del Ministero esteri o funzionario incaricato della Direzione della tipografia stessa;

Membro aggiunto: un esperto per la valutazione tecnica dei vari esperimenti pratici, per ogni mestiere succitato.

Le Commissioni suddette saranno nominate con decreto ministeriale.

Art. 8.

Graduatoria dei vincitori

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata per ciascuna delle specializzazioni di cui al precedente art 1 in base al punteggio riportato nella prova d'arte, nell'esperimento pratico e nella valutazione dei titoli di cui al precedente art. 6 e tenuto conto dei titoli di precedenza e di preferenza stabiliti dalle norme vigenti.

A parità di merito l'operaio dello Stato precede nella graduatoria i candidati esterni.

Nel concorso per la terza categoria la metà dei posti è riservata agli operai dello Stato delle categorie inferiori.

I candidati dichiarati idonei saranno invitati a produrre, entro il termine perentorio di giorni 15 dalla data della apposita comunicazione che ad essi sarà fatta dal Ministero degli affari esteri i documenti comprovanti l'eventuale possesso dei titoli di precedenza e di preferenza anzidetti e redatti nella forma prescritta che sarà loro successivamente comunicata.

Art. 9.

Presentazione documenti da parte dei vincitori

I concorrenti vincitori dovranno far pervenire al Ministero degli affari esteri, entro il termine di 20 giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) diploma originale, o copia autenticata, nei modi di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, su carta bollata da L. 200, attestante il possesso prescritto titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita, in carta bollata da L. 200 (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età e alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana su carta bollata da L. 200;

d) certificato, su carta bollata da L. 200 attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva su carta da bollo da L. 200;

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nel termine di cui al primo comma a pena di decadenza, il solo documento di cui alla lettera *a*) nonché una copia integrale dello stato matricolare, in bollo da L. 200.

Art 10

Termine presentazione documenti

I documenti che perverranno al Ministero degli affari esteri oltre il termine stabilito dal precedente art. 9 non saranno presi in considerazione

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso

Le firme apposte su documenti che i candidati sono tenuti a presentare, non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, numero 492, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni

Tuttavia, i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risulti le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 11.

Pubblicazione della graduatoria

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto del Ministero degli affari esteri e pubblicato a tutti gli effetti nella *Gazzetta Ufficiale;*

Art. 12.

Periodo di prova

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi al termine del quale, in caso di esito favorevole, gli operai saranno nominati in ruolo

In caso di esito sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, se il giudizio fosse ancora sfavorevole il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto di lavoro con decreto motivato. In tal caso spetterà all'operaio un'indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

Per l'operaio nominato in ruolo il servizio di prova sarà computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti

L'operaio che avrà conseguito la nomina in prova, se non assumerà servizio entro il termine stabilito, decadrà dalla nomina stessa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 settembre 1964

p. *Il Ministro*: LUPIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1964
Registro n. 222, foglio n. 88

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200

Al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale - Ufficio 2° — ROMA

Il sottoscritto . . . . di . . . . . e di . . . . nato a . . . . (prov. di . . . . . .) il . . . . . (1) e residente in . . . (prov. di . . . . .) via . . . . . n. . chiede di essere ammesso al concorso per l'assunzione di n. (2)

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando di concorso, precisando di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di di non aver riportato condanne penali (4), di essere in possesso del certificato di compimento della istruzione elementare, rilasciato presso la Scuola elementare di . . . . . . in data . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di . . . . (5).

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto: per l'autenticità della firma del Sig. . . . . (6).

---

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età, stabilito dall'art. 2 del bando, indicare se:

coniugato, senza oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico;

profugo delle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

decorato al valor militare o promosso per merito di guerra;

capo di famiglia numerosa;

mutilato od invalido militare e civile di guerra;

mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile,

perseguitato, deportato ed internato per motivi politici o razziali;

colpito dalle leggi razziali;

dipendente civile di ruolo, o collocato nei ruoli speciali transitori delle Amministrazioni statali;

(2) Indicare la specialità per la quale si intende concorrere.

(3) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(5) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(9515)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Nomina di due membri aggregati alla Commissione esaminatrice, per il Compartimento di Cagliari, del pubblico concorso per esami e per titoli a trecento posti di assistente di stazione in prova, nei ruoli del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto l'art. 13 dello stato giuridico del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1963, n. 2737, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami e per titoli a trecento posti di assistente di stazione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria deliberazione n. 135/P.2.1.1. in data 28 aprile 1964, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del pubblico concorso di cui sopra,

Delibera:

L'ispettore principale Pini ing. Cesare e il prof. Marras Antonio, sono nominati membri aggregati alla Commissione esaminatrice compartimentale di Cagliari del concorso citato nelle premesse per l'espletamento delle prove facoltative, rispettivamente di lingua francese e inglese.

Roma, addì 23 ottobre 1964

p. *Il direttore generale*: SANTONI-RUGIU

(9641)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso, per titoli e per esami, per il conferimento di una borsa di studio per « ricercatore » in anatomia patologica presso il Centro di studi per la tubercolosi e le malattie dell'apparato respiratorio « C. Forlanini » in Roma.

Art. 1.

E' bandito un concorso, per titoli e per esami, per il conferimento di una borsa di studio destinata a un medico che intenda svolgere per un anno compiti di « ricercatore » in anatomia patologica presso il Centro di studi per la tubercolosi e le malattie dell'apparato respiratorio « C. Forlanini ».

Art. 2.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani abilitati all'esercizio della medicina e chirurgia ed iscritti all'albo professionale, i quali non abbiano superato il trentaduesimo anno di età alla data del 30 novembre 1964. I concorrenti di sesso maschile dovranno avere assolto, alla stessa data, gli obblighi militari qualora non ne siano esenti.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta bollata da L. 200, dovrà essere presentata o fatta pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Servizio gestione case di cura e di ricovero) in Roma, via Giulio Romano 46, entro e non oltre il 30 novembre 1964.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dall'Istituto.

Nella domanda i concorrenti dovranno indicare le complete generalità, il luogo e la data di nascita nonchè l'indirizzo presso il quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso.

Dovranno inoltre dichiarare nella medesima domanda:

a) il possesso della cittadinanza italiana;

b) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i concorrenti di sesso maschile);

c) l'avvenuto conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale e l'iscrizione all'albo professionale.

La domanda dovrà essere corredata del certificato di laurea con la votazione riportata nelle singole discipline e della documentazione comprovante gli altri eventuali titoli di studio, le pubblicazioni, i titoli accademici e i titoli di carriera.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande pervengano — per qualsiasi motivo — alla Direzione generale dell'Istituto dopo il termine del 30 novembre 1964 (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio); nè sarà presa in considerazione la documentazione concernente i titoli del concorrente che pervenga dopo il termine predetto.

Art. 4.

Le prove di esame consisteranno:

a) in una prova pratica sulla materia della anatomia patologica;

b) in un colloquio sulla materia stessa;

c) nella lettura e nella traduzione orale di un brano di opera scientifica, in lingua inglese o in lingua tedesca, a scelta del candidato.

Per ciascuna prova di esame la Commissione giudicatrice — nominata dal presidente dell'Istituto — dispone di un massimo di dieci punti e per la valutazione dei titoli di un massimo di trenta punti complessivamente.

La Commissione stabilirà i criteri per la valutazione dei titoli, che dovrà avvenire prima che siano effettuate le prove di esame.

Art. 5.

La Commissione formerà una graduatoria di tutti i concorrenti che abbiano riportato almeno sette decimi in ciascuna prova di esame e almeno trentasei punti complessivamente. In caso di parità di punteggio totale i concorrenti saranno collocati in graduatoria secondo l'ordine determinato dal punteggio complessivo riportato nelle prove di esame. In caso di ulteriore parità l'ordine di precedenza sarà stabilito in base alla votazione riportata nell'esame di laurea e, a parità di tale votazione, sarà data la precedenza al concorrente più anziano.

La borsa sarà conferita al concorrente classificato al primo posto nella graduatoria. Nel caso di rinuncia alla borsa o di revoca della relativa concessione, ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 8, il concorrente stesso sarà sostituito nel godimento della borsa, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 6.

Il vincitore del concorso sarà invitato a far pervenire alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, nel termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avrà ricevuto invito in tal senso, i seguenti documenti, in bollo:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di buona condotta morale e civile;

d) documento, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari (se il vincitore è di

sesso maschile), e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero (qualora non abbia prestato servizio militare) certificato di esito di leva;

e) diploma di abilitazione all'esercizio professionale o il certificato di abilitazione provvisoria, in originale o in copia notarile;

f) certificato di iscrizione nell'albo professionale.

Art. 7.

L'importo della borsa di studio è di L. 1.440.000 (un milionequattrocentoquarantamila) pagabili in dodici rate mensili posticipate di L. 120.000 (centoventimila). Al borsista potrà essere consentito di fruire del vitto e dell'alloggio presso l'ospedale sanatoriale « C. Forlanini », dietro ritenuta, sull'importo della borsa, della quota prevista per il personale estraneo alla casa di cura, quota che presentemente è di L. 2000 giornaliere (L. 570 per l'alloggio, L. 70 per la colazione e L. 680 per ciascun pasto).

Art. 8.

Il borsista, sotto la direzione del direttore del Centro studi e del primario competente, deve attendere ai compiti di « ricercatore », tra i quali, in particolare:

a) collaborazione per ricerche a carattere originale di natura sperimentale;

b) esecuzione di ricerche in proprio, autorizzate dal direttore su proposta del primario;

c) eventuale collaborazione didattica per corsi speciali che vengano tenuti presso l'ospedale sanatoriale « C. Forlanini ».

Il borsista è soggetto all'osservanza dei regolamenti interni del Centro studi.

Al borsista è fatto obbligo, durante il periodo di godimento della borsa, di stabilirsi in Roma, di dedicare al Centro studi una continuativa e intensa attività, secondo le norme e le modalità fissate dal direttore del Centro stesso, o di astenersi da qualsiasi impegno e attività professionale o impiegatizia.

In caso di inosservanza delle disposizioni del comma precedente, la concessione della borsa è revocata, con provvedimento definitivo del Comitato che sovraintende al funzionamento del Centro studi, su proposta del direttore del Centro stesso. Analogo provvedimento è adottato, con la medesima procedura, nei confronti del borsista che tenga un comportamento scorretto o commetta gravi atti di indisciplina.

Art. 9.

La concessione della borsa potrà essere rinnovata, al massimo per un anno, con provvedimento del Comitato che sovraintende al funzionamento del Centro studi, su proposta motivata del direttore del Centro stesso.

Roma, addì 26 ottobre 1964

Il f.f. direttore generale: MASINI

(9367)

Concorso, per titoli e per esami, per il conferimento di una borsa di studio per « ricercatore » in batteriologia presso il Centro di studi per la tubercolosi e le malattie dell'apparato respiratorio « C. Forlanini » in Roma.

Art. 1.

E' bandito un concorso, per titoli e per esami, per il conferimento di una borsa di studio destinata a un laureato che intenda svolgere per un anno compiti di « ricercatore » in batteriologia presso il Centro di studi per la tubercolosi e le malattie dell'apparato respiratorio « C. Forlanini ».

Art. 2.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani abilitati all'esercizio della medicina e chirurgia ed escritti all'albo professionale, o laureati in scienze biologiche, i quali non abbiano superato il trentaduesimo anno di età alla data del 30 novembre 1964. I concorrenti di sesso maschile dovranno avere assolto, alla stessa data, gli obblighi militari qualora non ne siano esenti.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta bollata da L. 200, dovrà essere presentata o fatta pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Servizio gestione case di cura e di ricovero) in Roma, via Giulio Romano 46, entro e non oltre il 30 novembre 1964.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dall'Istituto.

Nella domanda i concorrenti dovranno indicare le complete generalità, il luogo e la data di nascita nonchè l'indirizzo presso il quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso.

Dovranno inoltre dichiarare nella medesima domanda:

a) il possesso della cittadinanza italiana;

b) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i concorrenti di sesso maschile);

c) l'avvenuto conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale e l'iscrizione all'albo professionale (per i soli laureati in medicina e chirurgia).

La domanda dovrà essere corredata del certificato di laurea con la votazione riportata nelle singole discipline e della documentazione comprovante gli altri eventuali titoli di studio le pubblicazioni, i titoli accademici e i titoli di carriera.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande pervengano — per qualsiasi motivo — alla Direzione generale dell'Istituto dopo il termine del 30 novembre 1964 (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio); nè sarà presa in considerazione la documentazione concernente i titoli del concorrente che pervenga dopo il termine predetto.

Art. 4.

Le prove di esame consisteranno:

a) in una prova pratica sulla materia della batteriologia;

b) in un colloquio sulla materia stessa;

c) nella lettura e nella traduzione orale di un brano di opera scientifica, in lingua inglese o in lingua tedesca, a scelta del candidato.

Per ciascuna prova di esame la Commissione giudicatrice — nominata dal presidente dell'Istituto — dispone di un massimo di dieci punti e per la valutazione dei titoli di un massimo di trenta punti complessivamente.

La Commissione stabilirà i criteri per la valutazione dei titoli, che dovrà avvenire prima che siano effettuate le prove di esame.

Art. 5.

La Commissione formerà una graduatoria di tutti i concorrenti che abbiano riportato almeno sette decimi in ciascuna prova di esame e almeno trentasei punti complessivamente. In caso di parità di punteggio totale i concorrenti saranno collocati in graduatoria secondo l'ordine determinato dal punteggio complessivo riportato nelle prove di esame. In caso di ulteriore parità l'ordine di precedenza sarà stabilito in base alla votazione riportata nell'esame di laurea e, a parità di tale votazione, sarà data la precedenza al concorrente più anziano.

La borsa sarà conferita al concorrente classificato al primo posto nella graduatoria. Nel caso di rinuncia alla borsa o di revoca della relativa concessione, ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 8, il concorrente stesso sarà sostituito nel godimento della borsa, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 6.

Il vincitore del concorso sarà invitato a far pervenire alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, nel termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avrà ricevuto invito in tal senso, i seguenti documenti, in bollo:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di buona condotta morale e civile;

d) documento, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari (se il vincitore è di sesso maschile), e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero (qualora non abbia prestato servizio militare) certificato di esito di leva;

e) diploma di abilitazione all'esercizio professionale o il certificato di abilitazione provvisoria, in originale o in copia notarile (per i soli laureati in medicina e chirurgia);

f) certificato di iscrizione all'albo professionale (per i soli laureati in medicina e chirurgia).

Art. 7.

L'importo della borsa di studio è di L. 1.440.000 (un milionequattrocentoquarantamila) pagabili in dodici rate mensili posticipate di L. 120.000 (centoventimila). Al borsista potrà

essere consentito di fruire del vitto e dell'alloggio presso l'ospedale sanatoriale « C. Forlanini », dietro ritenuta, sull'importo della borsa, della quota prevista per il personale estraneo alla casa di cura, quota che presentemente è di L. 2000 giornaliere (L. 570 per l'alloggio, L. 70 per la colazione e L. 680 per ciascun pasto).

Art. 8.

Il borsista, sotto la direzione del direttore del Centro studi e del primario competente, deve attendere ai compiti di « ricercatore », tra i quali, in particolare:

a) collaborazione per ricerche a carattere originale di natura sperimentale e biologica;

b) esecuzione di ricerche in proprio, autorizzate dal direttore su proposta del primario;

c) eventuale collaborazione didattica per corsi speciali che vengano tenuti presso l'ospedale sanatoriale « C. Forlanini ».

Il borsista è soggetto all'osservanza dei regolamenti interni del Centro studi.

Al borsista è fatto obbligo, durante il periodo di godimento della borsa, di stabilirsi in Roma, di dedicare al Centro studi una continuativa e intensa attività, secondo le norme e le modalità fissate dal direttore del Centro stesso, o di astenersi da qualsiasi impegno e attività professionale o impiegatizia.

In caso di inosservanza delle disposizioni del comma precedente, la concessione della borsa è revocata, con provvedimento definitivo del Comitato che sovraintende al funzionamento del Centro studi, su proposta del direttore del Centro stesso. Analogo provvedimento è adottato, con la medesima procedura, nei confronti del borsista che tenga un comportamento scorretto o commetta gravi atti di indisciplina.

Art. 9

La concessione della borsa potrà essere rinnovata, al massimo per un anno, con provvedimento del Comitato che sovraintende al funzionamento del Centro studi, su proposta motivata del direttore del Centro stesso.

Roma, addì 26 ottobre 1964

Il f.f. direttore generale: MASINI

(9368)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Diario delle prove scritte del concorso per esame a tredici posti di consigliere di seconda classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti (tabella E) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Le prove scritte del concorso per esame a tredici posti di consigliere di seconda classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti (tabella E) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale del 23 marzo 1964, n 1341, avranno luogo in Roma, presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, viale Trastevere n 189, nei giorni 10, 11 e 12 dicembre 1964, con inizio alle ore 8,30

(9834)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Diario della prova scritta del concorso per titoli ed esami per il reclutamento di sei tenenti in servizio permanente effettivo del Servizio veterinario.

Il Ministero della difesa-Esercito comunica che il giorno 7 dicembre 1964, alle ore 8, avrà luogo presso il Laboratorio batteriologico veterinario militare, piazza e Maresciallo Giardino n 2, Roma, la prova scritta di esame del concorso indetto con decreto ministeriale 3 agosto 1963 (*Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 15 ottobre 1963), per il reclutamento di sei tenenti in servizio permanente effettivo del Servizio veterinario.

(9835)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NAPOLI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di medico scolastico vacante nel comune di Acerra

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 16471 del 30 giugno 1964, con il quale è stato indetto il concorso per titoli ed esami ad un posto di medico scolastico vacante nel comune di Acerra;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di medico scolastico di cui sopra;

Vista la delibera consiliare n. 125 del 5 ottobre 1964 del Comune interessato, con la quale vengono designati i seguenti membri: a) Bossa prof. Guido; b) Mazzeo prof. Mario; c) D'Ascoli dott. Guglielmo;

Visto il decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di medico scolastico vacante nel comune di Acerra, è così composto:

Presidente:

Caruso avv. Ignazio, sindaco di Acerra.

Componenti.

Tecco prof. Nicola, medico provinciale;

Bossa prof. Guido, direttore della Clinica medica dell'Università di Napoli;

Mazzeo prof. Mario, professore d'igiene, fuori ruolo, dell'Università di Napoli;

D'Ascoli dott. Guglielmo, ufficiale sanitario di Acerra.

Segretario:

Nardi dott. Michele, segretario comunale di Acerra

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e del Comune interessato.

Napoli, addì 13 ottobre 1964

Il medico provinciale: TECCO

(9083)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FROSINONE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Frosinone.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 9 marzo 1964, n. 989, con il quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1963.

Considerato che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni all'uopo pervenute dal Ministero della sanità, dalla Prefettura di Frosinone, dall'Ordine provinciale dei medici chirurghi, nonchè dai Comuni interessati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come appresso:

Presidente:

Bevilacqua dott. Pasquale, vice prefetto vicario di Frosinone.

Componenti:

Contardi dott. Guido, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno;

Siggia prof. dott. Salvatore, medico provinciale, designato dal Ministero della sanità;

Miano, prof. dott. Giuseppe, primario medico dell'Ospedale civile « Umberto I » di Frosinone;

Iacobellis prof. dott. Pasquale, primario chirurgo dell'Ospedale civile « Umberto I » di Frosinone;

Cimò dott. Salvatore, medico condotto.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno espletate dal dott. Renato Manzi, consigliere di seconda classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima che sia trascorso un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede presso l'Ospedale civile « Umberto I » di Frosinone.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, della Prefettura di Frosinone e dei Comuni interessati.

Frosinone, addì 30 ottobre 1964

Il medico provinciale: CAROLA

(9419)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PAVIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pavia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 460 in data 31 gennaio 1964, con il quale è stato bandito il concorso per la copertura dei posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1963;

Ritenuto di dovere provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1955, n. 854 e l'art. 44 del regolamento regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955;

Visto l'art. 8, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Pavia, dell'Ordine dei medici e dei Comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione di cui sopra è così composta:

Presidente:

Cupaiuolo dott. Nicola, vice prefetto di Pavia.

Componenti:

Bellanti dott. Filippo, medico provinciale capo - Ministero della sanità;

Introzzi prof. Paolo, direttore della Clinica medica della Università di Pavia;

Reggiani prof. Carlo, primario chirurgo dell'Ospedale di Voghera;

Bruno dott. Roberto, direttore di sezione della prefettura di Pavia;

Merlo dott. Pierfranco, medico condotto del comune di Albonese.

Segretario:

Loria dott. Alberto, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio.

Pavia, addì 9 novembre 1964

Il medico provinciale: NUCCIOTTI

(9652)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 3284 del 10 marzo 1964 e n. 3341 del 16 marzo 1964, relativi al concorso per posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1962;

Considerato che il dott. Barillaro Francesco vincitore della condotta medica di Soverato Superiore ha rinunziato;

Considerato che i concorrenti appresso indicati, collocati in graduatoria dopo del dott. Barillaro Francesco, hanno dichiarato di rinunziare alla nomina;

Considerato, inoltre, che il dott. Marchio Vincenzo che segue in graduatoria, regolarmente interpellato, ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della condotta medica di Soverato Superiore indicata dal medesimo nella domanda di partecipazione al concorso di che trattasi;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 3341 del 16 marzo 1964, il dott. Marchio Vincenzo è dichiarato vincitore della condotta medica di Soverato Superiore in sostituzione del dott. Barillaro Francesco rinunziatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e del comune di Soverato.

Catanzaro, addì 31 ottobre 1964

Il medico provinciale: GIUTTARI

(9261)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI IMPERIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Imperia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 3279 e n. 3280 del 31 agosto 1964, con i quali è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso ai posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1963 nella provincia di Imperia, e sono state assegnate le condotte ai candidati dichiarati vincitori;

Visto che il dott. Nicola Cianci, vincitore della condotta medica di Molini di Triora ed il dott. Valerio Reposi hanno dichiarato di rinunciare alla condotta medesima;

Visto che il dott. Amabile Piccone che segue in graduatoria il dott. Valerio Reposi, ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della condotta medica di Molini di Triora;

Visto gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A parziale modifica del proprio decreto n. 3280 del 31 agosto 1964, il dott. Amabile Piccone è assegnato alla condotta medica del comune di Molini di Triora.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale, della Prefettura di Imperia e del comune di Molini di Triora.

Imperia, addì 31 ottobre 1964

Il medico provinciale: TRILLO

(9306)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI TORINO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a tre posti di veterinario di 2ª classe dell'Ufficio veterinario del comune di Torino.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 903 in data 10 febbraio 1964, con il quale venne indetto il pubblico concorso a tre posti di veterinario di 2ª classe dell'Ufficio veterinario del comune di Torino;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che modifica il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e del prefetto nonchè le terne proposte dal competente Organo di categoria e dal Comune interessato;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico, indetto con decreto 10 febbraio 1964, n. 903, per il conferimento di tre posti di veterinario di 2ª classe dell'Ufficio veterinario del comune di Torino, è costituita come segue:

Presidente:

Loreto dott. Giovanni, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Marini dott. Giorgio, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno;

Ferrari dott. Lelio, ispettore generale veterinario dirigente l'Ufficio veterinario provinciale di Cuneo;

Bisbocci prof. dott. Giovanni, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;

Monti prof. dott. Franco, docente in clinica medica veterinaria;

Nava dott. Libero, veterinario capo dell'Ufficio veterinario comunale di Torino;

Segretario:

Musio dott. Giorgio, consigliere di 1ª classe dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dell'Ufficio veterinario provinciale di Torino.

Torino, addì 3 novembre 1964

Il veterinario provinciale: LOMBARDO

(9548)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 487 del 16 marzo 1964, con la quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Reggio Calabria al 1° dicembre 1963;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le segnalazioni del Ministero della sanità, della Prefettura, dell'Ordine dei medici veterinari e dei Comuni interessati;

Visto il regolamento dei concorsi approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e relative modifiche contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Reggio Calabria al 1° dicembre 1963 è così costituita:

Presidente:

Odierna dott. Rosario, vice prefetto di Reggio Calabria.

Componenti:

Romagnoli prof. Aldo, docente in clinica medica veterinaria;

Romboli prof. Bruno, docente in patologia generale ed anatomia patologica;

Sorce dott. Giovanni, veterinario provinciale capo;

Calascibetta dott. Benedetto, direttore di sezione nel Ministero dell'interno;

De Angelis dott. Giuseppe, veterinario condotto.

Segretario:

Anile dott. Luigi, consigliere presso il Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami avranno luogo alla data da destinarsi e che sarà tempestivamente comunicata agli interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio veterinario provinciale e all'albo pretorio dei Comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 6 novembre 1964

Il veterinario provinciale: STALTARI

(9421)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.